



**Provincia di Alessandria**

**DETERMINAZIONE  
DIREZIONE AMBIENTE**

**Determinazione n. 58 del 16/01/2026**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA EX ART.19 D.LGS.152/06 PER PROGETTO MODIFICHE IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN FRAZIONE MANDROGNE – COMUNE DI ALESSANDRIA – PROPONENTE METAL.PO. SRL - ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

SERVIZIO VIA-VAS-AIA

Oggi, la sottoscritta ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione sita in via Galimberti 2/A Alessandria,

VISTI:

- l'art. 107 D.Lgs.267/00;
- gli artt. 4 e 70, comma 6 D.Lgs.165/01;
- l'art.35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;
- il Decreto del Presidente n.118/38976 del 15.7.2025 di attribuzione dell'incarico di dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria all'Ing. Elena Biorci;
- l'Ordine di servizio OSVA4 n.19 dell'8.8.2025 di definizione dell'assetto organizzativo e strutturale della Direzione Ambiente a decorrere dal 15.7.2025;

VISTI:

Il Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06, e in particolare:

- l'art.19, di disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA);
- l'art.7-bis e gli Allegati III, IV e V alla Parte II, di individuazione dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale e dei criteri relativi alla verifica;

La L.R.13/23 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*, e in particolare l'art.3 e l'All.B, di disciplina delle autorità locali cui la regione delega la competenza sui progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale;

PREMESSO CHE:

Con nota ns n.p.g. 23006 del 6.5.2025, la società Metal. Po. Srl (C.F. e P.IVA 01769070069) con sede legale ed operativa in Alessandria, Strada Sale, n.95, Frazione Mandrogne, presentava istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente a progetto di realizzazione di modifiche all'impianto di recupero rifiuti;

L'istanza concerne la verifica di assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA, procedimento preliminare finalizzato a verificare se un progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente e disciplinato dall'art.19 del Testo Unico Ambientale D.Lgs.152/06;

Il progetto di cui è richiesta la verifica è riconducibile alle seguenti categorie di cui all'All.IV alla Parte II D.Lgs.152/06 e all'All.B alla L.R.13/23:

- Categoria 7.z.b) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno";*
- Categoria 8.t) *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)";*

Ai sensi del combinato disposto dell'All.IV alla Parte II D.Lgs.152/06, che attribuisce tale progetto alla competenza regionale, e dell'art.3 comma 3 L.R.13/23 che individua le province come autorità competenti per i progetti di cui all'All.B alla legge stessa, la verifica relativa al progetto in esame è di competenza provinciale;

Le modifiche all'impianto di recupero rifiuti della società istante concernono le seguenti variazioni all'attività autorizzata dalla Provincia di Alessandria con Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi D.P.R.59/13 n.DDAP2 613/42389 del 28.6.2019:

- ridefinizione del *layout* dell'impianto;
- implementazione dell'operazione di recupero R4 (riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici) finalizzata alla produzione di *End of Waste* dai soli rifiuti appartenenti alla Tipologia 3.1;

Il procedimento veniva istruito ai sensi dell'art.19 D.Lgs.152/06 come di seguito;

Con nota n.p.g. 24771 del 13.5.2025, si richiedeva il perfezionamento dell'istanza cui Metal. Po. Srl ottemperava con nota ns n.p.g. 24370 del 15.5.2025;

Con nota n.p.g. 26317 del 21.5.2025, si comunicava agli enti coinvolti nel procedimenti l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito istituzionale dell'ente, con richiesta di trasmettere pareri ed osservazioni entro il 20.6.2025, ovvero entro 30 giorni dalla data della comunicazione ex art.19 comma 4 D.Lgs.152/06;

A riscontro della comunicazione pervenivano i seguenti pareri e contributi:

- ARPA (ns n.p.g. 30572 del 9.6.2025): non riteneva sussistere particolari elementi di criticità od ostativi alla realizzazione del progetto;

- Comune di Alessandria (ns n.p.g. 34949 del 26.5.2025): esprimeva parere favorevole con prescrizioni;
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale: (ns n.p.g. 27034 del 23.5.2025): comunicava la propria non competenza rilevato che l'area di progetto non risulta soggetta a vincoli paesaggistici;
- ASL di Alessandria (ns n.p.g. 32942 del 17.6.2025): esprimeva parere favorevole;

l'Organo Tecnico provinciale, costituito dai servizi interni, non rilevava criticità ambientali al progetto e forniva prescrizioni per la successiva fase autorizzativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VALUTATI gli elaborati progettuali presentati dal proponente, ritenuti completi ed idonei ai fini della valutazione degli impatti ambientali;

VISTI i pareri acquisiti dagli enti competenti che non hanno evidenziato criticità dal punto di vista degli impatti ambientali derivanti dalla modifica progettuale proposta;

TENUTO CONTO che non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti diversi da quelli coinvolti direttamente nel procedimento;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale in istanza prevede l'individuazione di una nuova area da adibire allo stoccaggio degli E.O.W. e di conseguenza dovrà essere rivista la ridefinizione delle altre aree già esistenti adibite allo stoccaggio dei rifiuti già autorizzati senza che ciò comporti un ampliamento delle aree recintate;

RITENUTO che, alla luce dell'istruttoria svolta, le modifiche di progetto non varieranno in modo significativo il quadro di impatto ambientale esistente, tenuto conto inoltre che l'area di impianto si colloca in un territorio rurale privo di ricettori abitativi posti nelle immediate vicinanze;

DATO ATTO che l'esclusione dalla successiva fase di VIA è subordinata al rispetto delle prescrizioni che si intendono vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e di cui all'allegato 1 "Prescrizioni ambientali\_Metal.Po.", che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, infine, che la citata documentazione è conservata nel fascicolo della pratica presso il servizio scrivente al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13, nonché mediante accesso diretto, per ciò che riguarda la documentazione principale, al sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<https://provincia.alessandria.it/elenco-progetti-via-ippc/elenco-progetti-depositati/fase-di-verifica/metalpo-srl-verifica-assoggettabilita-a-via-di-modifiche-impianto-recupero-rifiuti-art216-dlgs15206-sito-in-alessandria-strada-sale-n95-frazione-mandrogne/>

#### D E T E R M I N A

1. per quanto richiamato in premessa, ai sensi dell'art.19 D.Lgs.152/06, di concludere il procedimento con l'esclusione dalla fase di VIA, ai sensi dell'art. 27-bis del d.Lgs. 152/06, del progetto presentato da Metal. Po. Srl (C.F. e P.IVA 01769070069) con sede legale ed operativa in Alessandria, Strada Sale, n.95, Frazione Mandrogne, relativo a modifiche all'impianto di recupero rifiuti (ridefinizione del *layout* dell'impianto ed

implementazione dell'operazione di riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici finalizzata alla produzione di *End of Waste* dai soli rifiuti appartenenti alla Tipologia 3.1), subordinando tale esclusione al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio nelle successive fasi procedurali delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, e di cui all'allegato 1 “Prescrizioni ambientali\_Metal.Po.”;

2. Dichiare l'allegato 1 “Prescrizioni ambientali\_Metal.Po.” costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Disporre affinché il presente provvedimento sia notificato al proponente e reso noto alle amministrazioni interessate;
4. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per giorni 15 nonché pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria (<http://www.provincia.alessandria.it>);
5. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti D.P.R.1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

**LA DIRIGENTE  
Ing. ELENA BIORCI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.*